



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA SINDACALE
N° 81 DELL' 11.08.2014

Città dell'Aquila
Prot n° 0072494 del 11/08/2014

USCITA

Oggetto: Ordinanza relativa alla combustione controllata di materiale vegetale non pericoloso di risulta da attività agricole e/o forestali, ai sensi dell'art. 14, co. b del D.L. n. 91/2014

PREMESSO

Che l'art. 14, punto b, del D.L. n. 91/2014 dispone che all'articolo 256-bis del D.L. 152/2006, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: "6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale é consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata";

RITENUTO

Pertanto necessario ottemperare alle nuove disposizioni normative e disciplinare le corrette modalità di gestione di materiale vegetale naturale non pericoloso, costituito da stoppie, paglia, sfalci, potature ed altri residui vegetali prodotti nell'ambito delle attività agricole e forestali di modeste dimensioni, tipicamente a conduzione familiare, presenti sul territorio comunale; **CONSIDERATO**



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

che la combustione dei residui vegetali rappresenta una tradizionale pratica agricola che consente, in modo indiretto, un controllo sulle fonti di inoculo e sulla propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando, in alcuni casi, il ricorso a trattamenti chimici;

che la giacenza sul suolo di importanti quantità di residui vegetali può determinare situazioni di pericolo sia in termini di rischio di innesco e propagazione degli incendi (in particolar modo nel periodo estivo), sia in caso di intense precipitazioni a carattere piovoso, alterando la capacità di deflusso dell'acqua meteorica;

VISTO

il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e, segnatamente:

- l'art. 184, co. 2, lett. e) che indica, tra i rifiuti urbani, i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali e co. 3 lett. a) che indica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c.;
- l'art. 185, lettera f) che esclude dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti [...] paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- l'Allegato X, Parte I, Sezione 4, alla Parte V (sull'inquinamento atmosferico) che individua tra le biomasse combustibili il "materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura";



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- l'art. 293, co. 1 che dispone che "è soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze non conformi all'Allegato X [...] o che, comunque, costituiscono rifiuti ai sensi della Parte IV del presente decreto";

VISTO

Il Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette e fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con legge 6 febbraio 2014 n. 6 (cd decreto "terra dei fuochi"), che all'art. 3, co. 1, introduce, con l'art. 256-bis al D.Lgs. n. 152/2006, il reato di combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati, in maniera incontrollata, in aree non autorizzate;

RICHIAMATA

l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 22/02/2013 recante "Prescrizioni in materia di antincendio boschivo e di igiene urbana ed ambientale";

VISTI

- il R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e ss. mm.ii.;
- il R.D. n. 3267/1923 sulla Legge Forestale ed il R.D. n. 1126/1926 recante il Regolamento attuativo;
- il D.Lgs. n. 285/1992, Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L. n. 353/2000, Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- la L.R. n. 3/2014, Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo;



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINA

che la combustione di materiale agricolo e forestale costituito da stoppie, paglia, sfalci, potature ed altri residui vegetali derivanti da ripuliture sia vietata nel periodo, dichiarato dalla Regione Abruzzo, come "di grave pericolosità degli incendi boschivi", ricompreso tra il 1 luglio ed il 15 settembre di ciascun anno, (giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 19/03/2014), salvo diversa e successiva indicazione che dovesse pervenire da parte dell'Ente regionale;

- a) che la combustione dei residui vegetali di cui alla presente ordinanza sia, comunque, sempre vietata all'interno del perimetro ricompreso nella delimitazione del centro abitato e del territorio urbanizzato di cui alla Deliberazione Consiliare n. 50 del 30/03/1998, come modificata dalla Deliberazione Consiliare n. 142 del 31.10.2011, in ottemperanza al combinato disposto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalla L.R. n.18 del 12.04.1983 (Legge Urbanistica Regionale);
- b) che sia, altresì, vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dal materiale vegetale di origine agricolo-forestale di cui alla presente ordinanza, anche se mescolati ad esso.

Inoltre

ORDINA

che, al di fuori dei casi di cui ai punti a),b) e c), la combustione di materiale agricolo e forestale costituito da stoppie, paglia, sfalci, potature ed altri residui vegetali derivanti da ripuliture sia consentita alle seguenti condizioni:



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- f) La combustione, al di fuori del centro abitato e del territorio urbanizzato di cui al punto b), sia effettuata su aree poste a distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e non inferiore a 200 metri dalle aree boscate. Sia, altresì, effettuata in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione veicolare e ferroviaria;
- g) la frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, parchi ed aree alberate, orti di pertinenza di edifici pubblici e privati, sia:
 - i) conferita al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani contattando il numero verde della Società di gestione dei rifiuti del Comune dell'Aquila ASM SpA;
oppure
 - ii) solo per le utenze domestiche, reimpiegata in loco, attraverso la buona pratica dell'autocompostaggio, come definito all'art. 183, co. 1 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. E' consentito, a tale scopo, il ricorso a diverse soluzioni tecniche quali: la compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal Comune, i composter rinvenibili in commercio, i composter "fai da te", le casse di compostaggio, le buche nel terreno, escludendosi, per le ragioni di cui ai *consideranda* della presente ordinanza, i semplici cumuli.

Resta salva la facoltà da parte del Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di abbruciamento allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di particolari condizioni e/o esigenze locali.

AVVERTE



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

che, fermo restando le sanzioni previste nel caso in cui dalla combustione dei residui vegetali *de qua* si originino incendi, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta il seguente quadro sanzionatorio, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n.689:

Violazione	Sanzione
Omessa attuazione delle prescrizioni di cui ai punti f) e g) – Legge Forestale (R.D. n. 3267/1923 e Regolamento attuativo (R.D. n. 1126/1926)	<i>Amministrativa: da 51,00 a 516,00 €</i>
Omessa attuazione delle prescrizioni di cui ai punti f) e g) – artt. 59 e 17-bis R.D. n. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)	<i>Amministrativa: da 516,00 a 3.089,00 €</i>
Art. 674 C.P. - Chiunque [...] provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a offendere o imbrattare o molestare persone	<i>Penale: arresto sino ad 1 mese o ammenda fino a 206,00 €</i>
Art. 703 C.P. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa [...] fa accensioni o esplosioni pericolose	<i>Penale: Ammenda sino a 103 € e, se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a 1 mese.</i>
Art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. n. 267/2000	<i>Amministrativa: pagamento da 25 a 500 €</i>





IL SINDACO DELL'AQUILA

Violazione	Sanzione
<i>Omessa attuazione delle prescrizioni di cui al punto g)</i> Art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada - Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato [...] – co. 1 – lett.a - [...] creare, comunque, stati di pericolo per la circolazione	<i>Amministrativa:</i> pagamento di una somma da 41 a 168 €
<i>Omessa attuazione delle prescrizioni di cui al punto c)</i> Art. 256-bis del D.Lgs. n.152/2006 - Combustione illecita di rifiuti	<i>Penale:</i> reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni

È fatto obbligo, al comando di Polizia Municipale di L'Aquila nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di far osservare la presente Ordinanza, avverso la quale, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., può essere presentato:

- entro 60 gg, dalla data della pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa,
- entro 120 gg, dalla data della pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che copia del presente Provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila e che sia trasmessa a:



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

- Prefettura di L'Aquila - Corso Federico II° n. 9/11, 67100, L'Aquila (AQ);
- Questura di L'Aquila, Via Strinella n.1 - 67100 L'Aquila (AQ);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila - Via Pescara, n. 85 – 67100, L'Aquila (AQ);
- Corpo Forestale dello Stato (CFS) – Comando Provinciale L'Aquila – Nucleo Investigativo di polizia Ambientale e Forestale, Via della Polveriera, snc, 67100, L'Aquila (AQ);
- Comando di Polizia Municipale, Via Scarfoglio – 67100 L'Aquila (AQ);
- Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente - Servizio gestione Rifiuti - Via Passolanciano, n.75, 65100, Pescara (PE);
- ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila - Loc. Caselle di Bazzano (bivio per Monticchio) – 67100, L'Aquila (AQ);
- Provincia dell'Aquila - Via G. Saragat, loc. Campo di Pile, 67100, L'Aquila (AQ);
- ASL 1 – Azienda Sanitaria locale Avezzano – Sulmona – L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio - 67100, L'Aquila (AQ);
- A.S.M. - Aquilana Società Multiservizi S.P.A. - Via dell'Industria snc, Loc. Z.I. Bazzano - 67100, L'Aquila (AQ).

Giulieri

IL SINDACO
Massimo Gialente



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it

